



## COMUNE DI RANICA

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

#### PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;

- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati

per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2024 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 10/10/2024, con il quale sono stati riallineati i riferimenti al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, con particolare riferimento alla gestione contabile delle attività di progettazione secondo la nuova classificazione contenuta nel citato D.Lgs. n. 36/2023, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per gli affidamenti diretti, agli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche, alla gestione contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato, alla registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici.

Sono inoltre stati aggiornati gli schemi contabili dal 2025, 2026 e 2027, nonché l'elenco ed il glossario delle missioni e programmi, l'allegato al PEG ed il conto del Tesoriere (dal 2026).

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026

La diffusione della riforma sarà gradualmente estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, riguardando almeno il 10% delle amministrazioni pubbliche entro il quarto trimestre del 2024, il 30% entro il quarto trimestre del 2025 e il 90% entro il secondo trimestre 2026.

Si richiama in proposito l'articolo 10, commi da 3 a 12, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede l'elaborazione degli schemi di bilancio *Accrual*, con riferimento all'esercizio 2025.

Il comma 3 definisce il perimetro di applicazione della Riforma 1.15: contiene, infatti, l'indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, tra cui i Comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024.

Gli enti sperimentatori dovranno redigere, per finalità di sperimentazione e con riferimento all'esercizio 2025, gli schemi di bilancio secondo i modelli adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

Nel corso del 2025 gli enti saranno chiamati pertanto a:

- analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.
- riclassificare le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, effettuando le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
- assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato

Il Comune di Ranica, avendo popolazione superiore a cinquemila abitanti, è soggetto alla fase pilota nel corso del 2025.

## GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

### Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle

correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e no, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono

conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato mediante deliberazione G.C. n. 117 del 19/09/2024, con cui sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del progetto di bilancio: il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto a predisporre il bilancio tecnico, e successivamente, a seguito del confronto con i vari responsabili dei servizi e con la Giunta, è stato predisposto lo schema di bilancio.

I suddetti indirizzi sono stati successivamente integrati con deliberazione G.C. n. 153 del 07/11/2024.

## Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2025	€ 10.302.559,46	€ 15.426.508,40	€ 13.447.811,19
Esercizio 2026	€ 6.006.182,00		
Esercizio 2027	€ 6.014.182,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2025-2027, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il triennio 2025-2027 si è ritenuto di:

- aumentare l'Addizionale Comunale IRPEF passando dallo 0,50% (determinato nell'anno 2020) allo 0,75% con l'elevazione della soglia di esenzione per i redditi da € 10.000 ad € 12.000;
- mantenere invariate le aliquote, detrazioni e tariffe dell'IMU;
- le tariffe TARI verranno applicate sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti;
- rideterminazione delle tariffe relative al canone unico patrimoniale di concessione e autorizzazione pubblicitaria;
- mantenere invariate le tariffe dei servizi prima infanzia, refezione scolastica e pasti a domicilio.

Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), nonché alle difficoltà economiche generali legati all'aumento dei prezzi, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: si è operata un'attenta valutazione delle spese correnti, mantenendo solo quelle strettamente necessarie a garantire una puntuale erogazione di servizi pubblici essenziali, in stretta correlazione con le esigenze di sviluppo del nostro ente.

3) In aderenza a quanto prescritto dal principio contabile della programmazione n. 4/1, come riformulato dal DM 23/07/2023, nel DUP e nel bilancio di previsione sono state programmate le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente: Legge 296/1996, D.Lgs. n. 75/2017, D.L. n. 34/2019 e conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa

del 13/05/2020, Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021 e DLgs 75/2023).

Gli indirizzi forniti nel DUP sulla spesa del personale sono stati i seguenti: sono garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2025-2027 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 entro il 31 gennaio.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche;

5) politica di indebitamento: il Comune di Ranica ha previsto la seguente manovra sull'indebitamento:

mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2025-2027, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	627.869,33	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		42.325,00	42.325,00	42.325,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		-	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.094.987,32	3.120.269,00	3.117.733,00	3.124.733,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.774.342,20	4.590.340,20	4.674.182,00	4.652.182,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	425.879,59	251.017,20	263.523,00	264.523,00			42.325,00	42.325,00	42.325,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.286.803,53	1.164.201,00	1.229.601,00	1.229.601,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.752.506,71	4.574.747,26	203.000,00	203.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.371.930,84	4.553.747,26	182.000,00	212.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
Totale entrate finali.....	13.560.177,15	9.110.234,46	4.813.857,00	4.821.857,00	Totale spese finali...	12.146.273,04	9.144.087,46	4.856.182,00	4.864.182,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui fondo pluriennale vincolato di cui Fondo anticipazioni di liquidità	12.597,85	8.472,00	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.228.461,92	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.278.940,30	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
Totale titoli	14.798.639,07	10.260.234,46	5.963.857,00	5.971.857,00	Totale titoli	13.447.811,19	10.302.559,46	6.006.182,00	6.014.182,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.426.508,40	10.302.559,46	6.006.182,00	6.014.182,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.447.811,19	10.302.559,46	6.006.182,00	6.014.182,00
Fondo di cassa finale presunto	1.978.697,21								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			627.869,33		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		42.325,00	42.325,00	42.325,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.535.487,20 -	4.610.857,00 -	4.618.857,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.590.340,20 42.235,00 78.000,00	4.674.182,00 42.235,00 78.500,00	4.652.182,00 42.235,00 79.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		8.472,00 - -	- - -	- - -
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		30.000,00 -	30.000,00 -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.574.747,26	203.000,00	203.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	30.000,00	30.000,00	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.553.747,26	182.000,00	212.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità	(-)	0		
<b>di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2025-2027, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Previsione assestata 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.824.473,67	2.890.214,83	2.932.950,00	3.120.269,00	3.117.733,00	3.124.733,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	263.445,47	289.388,10	417.319,85	251.017,20	263.523,00	264.523,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	887.822,75	1.180.796,85	1.208.593,00	1.164.201,00	1.229.601,00	1.229.601,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	734.051,93	721.941,28	7.598.743,17	4.574.747,26	203.000,00	203.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	564.462,86	785.796,79	1.570.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	359.908,97	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	431.987,46	42.325,00	42.325,00	42.325,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.274.256,68</b>	<b>5.868.137,85</b>	<b>14.529.502,45</b>	<b>10.302.559,46</b>	<b>6.006.182,00</b>	<b>6.014.182,00</b>

Dieguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

## Entrate correnti

### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	1.076.474,58	1.119.000,00	1.090.980,00	1.080.000,00	1.076.000,00	1.077.000,00
IMU partite arretrate	52.311,23	55.000,00	66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ICI partite arretrate	51,23	20,00	30,00	50,00	50,00	50,00
Imposta comunale sulla pubblicità						
Addizionale IRPEF	519.315,11	552.391,00	581.797,00	885.000,00	886.000,00	887.000,00
Addiz IRPEF partite arretrate	515,40	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TASI						
Altre imposte	4.175,42	4.452,00	4.225,00	4.036,00	3.500,00	3.500,00
TARI	479.643,46	485.000,00	509.570,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00
TARI partite arretrate	2.200,26	2.585,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TARES partite arretrate			630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOSAP						
Altre tasse	1.083,80	300,00	200,00	400,00	400,00	400,00
Diritti sulle pubbliche affissioni						
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	667.202,63	639.891,00	645.769,00	621.783,00	617.783,00	617.783,00
Fondo di solidarietà comunale - quota funzione sociale	21.500,55	25.254,00	29.449,00			
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.824.473,67</b>	<b>2.884.893,00</b>	<b>2.932.950,00</b>	<b>3.120.269,00</b>	<b>3.117.733,00</b>	<b>3.124.733,00</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contenzioso tributario: si vedano più avanti i relativi commenti.

E' inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il

termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno (art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006): si richiama a tal proposito la disposizione dell'art. 13 comma 5bis del DL 4/2022, ai sensi del quale, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;
- pubblicata sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

fattispecie	norma	Aliquota stabilita dalla legge	Aliquota minima	Aliquota massima	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce,	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%

fabbricati rurali strumentali)					
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%

I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto 6 settembre 2024 del Viceministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore. Devono inoltre approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; inoltre a decorrere dal 2025 (primo anno effettivo di applicazione del prospetto), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla norma e pubblicata nel termine di legge, si applicano le aliquote di base di cui alla tabella sopra riportata, e non le aliquote vigenti l'anno precedente.

di base di cui alla tabella sopra riportata, e non le aliquote vigenti l'anno precedente.

Il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 29 del 30.07.2020.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a euro 1.080.000= per l'anno 2025, € 1.076.000= per l'anno 2026 ed € 1.077.000= per l'anno 2027. Lo stanziamento è stato previsto applicando le sottoelencate aliquote IMU, le stesse applicate dal 2022:

IMMOBILI		ALIQUOTA 2024
1	<b>Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	6,00 ‰
2	<b>alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.	5,00 ‰
3	<b>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557</b>	0,00 ‰
4	<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 ‰
5	<b>Terreni agricoli</b>	0,00 ‰
6	<b>fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</b> (non esenti)	9,60 ‰
7	<b>Aree fabbricabili</b>	9,60 ‰

Rispetto alle aliquote approvate fino all'anno 2024, la definizione delle aliquote per l'anno 2024 sulla base delle possibilità introdotte dal Decreto del 6 settembre 2024, non ha comportato variazione delle aliquote.

Sul fronte della normativa si segnalano le disposizioni che maggiormente impattano sui

cittadini e sul relativo gettito.

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie: la Corte precisa che, infatti, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case".

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha fornito un'interpretazione autentica, con effetto quindi retroattivo, circa l'esenzione degli immobili posseduti e condotti da enti non commerciali, ritenendo che l'esenzioni vada riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili siano concessi in comodato a un soggetto tra quelli individuati dalla norma, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.

## **ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE**

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, dopo anni di attese in proposito, ) ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri

riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre, è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di cassazione.

Nel corso del 2024 si sono succeduti diversi interventi del legislatore, come la modifica, ad opera del D.Lgs. n.219 del 30.12.2023, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introducendo il principio del "Ne bis in idem" (Art. 7, comma 2, lettera b), art.9- bis), l'autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e l'autotutela facoltativa (art. 10-quinques).

Si ricordano inoltre il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che ha modificato il regime delle sanzioni per le violazioni commesse dopo il 01/09/2024, riducendo dal 30% al 25% la sanzione per omessi versamenti, indicando nel 12,50% la sanzione per ritardati versamenti entro i 90 giorni; conseguentemente sono state ridotte anche le sanzioni auto-applicate in caso di ravvedimento operoso.

Infine, il decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, intervenuto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

## **RECUPERO EVASIONE ICI**

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è ormai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

In ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è previsto l'importo di € 50,00=.

## **RECUPERO EVASIONE IMU**

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle

annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in € 25.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

### **RECUPERO EVASIONE TASI**

Poiché dal 2016 la TASI è stata azzerata sul territorio comunale e l'attività di accertamento si è conclusa nel 2020, non è previsto lo stanziamento.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono previste per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2023). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In relazione alla modifica della modalità generale di accertamento delle entrate per cassa, introdotta dal Decreto 23/07/2023, rilevano ai fini dell'accertamento anche le entrate riscosse nei conti postali (come tendenzialmente l'addizionale comunale all'Irpef) e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio.

Il Comune di Ranica ha adottato il criterio della cassa per la stima del gettito IRPEF 2025-2027.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato dal 2023 il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che sono passati da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

L'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha inoltre introdotto, per il solo anno 2024, una modifica degli scaglioni dell'IRPEF; l'art. 3 comma 3 prevede che al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'Irpef con i nuovi scaglioni dell'Irpef, i Comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale, ed entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'Irpef sulla base degli scaglioni Irpef vigenti per l'anno 2023.

Nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il 20 dicembre 2024, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Una disciplina analoga è prevista dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027, compreso il rinvio al 15/04/2025 circa l'approvazione di scaglioni ed aliquote.

Il Comune di Ranica ha deciso di applicare un'unica aliquota e la soglia di esenzione.

Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF, in corso di aggiornamento per tener conto delle novità normative in questione.

A decorrere dall'anno 2025 è previsto l'amento dell'Addizionale Comunale IRPEF dello 0,25%, passando dallo 0,50% (determinato nell'anno 2020) allo 0,75% ed incrementando la soglia di esenzione per i redditi da € 10.000= a € 12.000.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 885.000,00= per il 2025

€ 886.000,00= per il 2026

€ 887.000,00= per il 2027

Gli stessi, sono compresi tra il limite massimo e il limite minimo che scaturisce dalle proiezioni elaborate dal simulatore reso disponibile dal portale del federalismo fiscale del Ministero.

## **TASSA RIFIUTI - TARI**

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti va definito il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2023.

Per l'aggiornamento del PEF nel biennio 2024-2025 ARERA ha approvato la nuova delibera n. 389/2023/R/rif, con cui viene aggiornato il tasso di inflazione (fissato al 4,5% per il 2023, al 8,8% per il 2024 e 0% per il 2025).

Viene altresì aggiornato il limite della crescita tariffaria, il cui valore massimo non potrà superare il 9,6%: nell'ambito dei coefficienti per la definizione del limite stesso, viene introdotto il nuovo coefficiente (CRI), che nel 2024 e nel 2025 tiene conto dei maggiori oneri derivante dall'aumento dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 (fino al 7%). Il parametro  $\rho$  relativo all'inflazione programmata aumenta da 1,7% a 2,7%. In caso di sfondamento del limite tariffario, si potrà riassorbirlo mediante ripartizione anche in annualità non ricomprese nell'attuale PEF (andando anche oltre l'esercizio 2025).

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, da valorizzare separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

- a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno.

Per il primo anno di applicazione, ARERA ha determinato rispettivamente in 0,10 e 1,50 euro/utenza gli importi delle due componenti.

Nel bilancio di previsione tali componenti sono state stimate in relazione alla consistenza della banca dati della TARI nel seguente modo:

- a) componente UR1: € 307,83;
- b) componente UR2: € 4.618,31.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 09.05.2023 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

ARERA ha inoltre approvato, con la determinazione n. 2/2024 DTAC del 16/04/2024, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in

data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Ranica provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2025, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

### **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Nel Comune di RANICA non è applicata l'imposta di soggiorno. Il Comune non è incluso negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba, cioè, contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € 686.667, deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU, pari ad € 1.080.000. Pertanto, lo sforzo richiesto al Comune di Ranica, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad 646.536, valore dato dalla somma di € 408.929 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Ranica e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e la somma di € 237.607, che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

L'attuale disegno di legge di bilancio per il 2025 prevede da un lato incrementi del Fondo di

Solidarietà comunale per attenuare l'impatto della crescita del target perequativo operante fino al 2030.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022). Il decreto sostegni, all'art. 30 c. 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a incrementare i costi disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;
- art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) incrementa il FSC di 50 milioni a titolo di parziale ristoro del taglio operato dal DL 66/2014.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023 ha evidenziato la non coerenza del FSC con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Costituzione, invitando il legislatore a riportare il fondo stesso senza alcun vincolo di destinazione, mediante l'eliminazione delle componenti perequative speciali (in ambito sociale), non più dirette a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolate a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di servizi sociali. L'art. 1 comma 496 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) provvede a recepire quanto indicato nella citata sentenza, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote relative allo sviluppo dei servizi sociali, all'incremento dei posti negli Asili nido e al potenziamento del trasporto per gli alunni disabili, che verranno previste in un nuovo Fondo Speciale per l'equità del livello dei servizi, da iscriversi al titolo 2° dell'Entrata.

Ai sensi del comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, negli anni 2024 e 2025 (il 2023 è stato eliminato dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 "decreto proroghe"), in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, i Comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica

(cosiddetta *spending review 1*) in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022: le somme verranno trattenute dall'FSC.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti della Legge di bilancio 2024 (L.213/2023), è stato reintrodotta il concorso degli enti locali (esclusi gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario) alla finanza pubblica (cosiddetta *spending review 2*): il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Qui gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale stimato per il triennio 2025-2027.

	2024 definitivo	2025	2026	2027
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	645.769,00	621.783,00	617.783,00	617.783,00

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	254.022,62	273.202,74	402.626,85	238.372,20	246.683,00	247.683,00	59,20
Trasferimenti correnti da famiglie	-	16.185,36	4.151,00	-	-	-	0,00
Trasferimenti correnti da imprese	9.422,85	-	9.420,00	10.395,00	14.590,00	14.590,00	110,35
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	1.122,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	200,53
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>263.445,47</b>	<b>289.388,10</b>	<b>417.319,85</b>	<b>251.017,20</b>	<b>263.523,00</b>	<b>264.523,00</b>	<b>60,15</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

- Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità: € 6.852= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- Fondo sociale per trasporto alunni con disabilità: € 4.392= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- Fondo potenziamento servizi sociali: € 32.971= nel 2025; € 33.971= nel 2026 ed € 34.971= nel 2027
- Contributo rata ammortamento mutuo per impiantistica sportiva: € 7.221= per l'anno 2025;
- - Contributo dallo Stato per CRE estivi: E 5.000= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027
- Trasferimento per adeguamento indennità di funzione al Sindaco ed agli amministratori locali (L.234/2020, art. 1, commi da 583 A 587: € 55.175 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- Trasferimenti per minor gettito di tributi comunali: € 23.000= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- Trasferimento sistema integrato per i servizi di educazione e istruzione dalla nascita 0/6 anni € 30.800= per l'anno 2025, € 37.711= per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- Trasferimento per finanziamento assunzione assistente sociale: € 16.554= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- Trasferimento per applicazione agevolazioni per la promozione dell'economia locale: € 5.000= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- Trasferimenti diversi: € 1.000= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- Adesione al bando PNRR: "Misura 1.4.4 estensione utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) MN 1 - C1" - adesione allo stato civile digitale": € 8.979,20= per l'anno 2025.

### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

I trasferimenti della Regione riguardano:

- trasferimenti per nidi gratis: € 7.200= per l'anno 2025 ed € 19.800= per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- trasferimento per attivazione sezione primavera: € 5.018= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- assistenza scolastica negli istituti di scuola secondaria di 2° grado: € 15.000= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

### TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

- trasferimento dall'ISTAT per censimento: € 2.000 per l'anno 2025 ed € 6.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- Contributo Dipartimento programmazione - Ufficio Istruzione per fornitura mensa ai docenti

- delle scuole dell'obbligo: € 12.210= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- Contributo dalla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl per servizi socioassistenziali: € 10.000= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- Contributo dalla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl per servizi prima infanzia: € 395= per il 2025; € 4.590= per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- Altri trasferimenti: € 2.250= per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

### Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	757.607,33	1.010.106,08	947.846,00	1.003.691,00	1.069.091,00	1.069.091,00	105,89
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.599,79	30.987,31	146.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	54,93
Interessi attivi	357,34	72,72	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00
Altre entrate da redditi da capitale			-				
Rimborsi e altre entrate correnti	106.258,29	139.630,74	114.707,00	80.270,00	80.270,00	80.270,00	69,98
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>887.822,75</b>	<b>1.180.796,85</b>	<b>1.208.593,00</b>	<b>1.164.201,00</b>	<b>1.229.601,00</b>	<b>1.229.601,00</b>	96,33

### VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

- servizio refezione scolastica: previsione € 245.000= delibere tariffe G.C. n. 157/2024;
- servizio utilizzo impianti sportivi: previsione € 19.000= delibera tariffe G.C. n. 160/2023;
- servizio primavera: previsione € 60.000= delibere tariffe G.C. n. 158/2024;
- altri servizi prima infanzia: previsione € 93.000 per l'anno 2025 ed € 158.400= per ciascuno degli anni 2026 e 2027= delibere tariffe G.C. n. 156/2024;
- servizio fornitura pasti a domicilio: previsione € 47.000= delibere tariffe GC n. 160/2024.

### PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

- Proventi per la concessione del servizio di distribuzione del metano: € 248.000=
- Fitti reali di fabbricati: € 19.500=
- Proventi da concessione su beni: € 59.711=
- Proventi concessioni cimiteriali: € 15.200=.

### CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nel tempo sono intervenute modifiche alla disciplina iniziale: ad esempio la Legge di bilancio 2021 art. 1 comma 848 ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque

effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

La legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro abitato).

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2021, successivamente modificato con deliberazione n. 46 del 11/11/2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 161 del 14/11/2024

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico ammonta in € 80.500= in ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ed è così dettagliato:

- canone mercatale e occupazioni permanenti: € 21.000=
- occupazioni temporanee: € 6.000=
- esposizione pubblicitaria e servizio affissioni: € 53.500= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027

#### **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 80.000= per ciascuna delle annualità 2025-2027, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente. Si rimanda alla deliberazione di G.C. n. 155 del 14/11/2024 per il dettaglio delle destinazioni.

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- Recupero utenze da parte di affittuari: € 15.000=
- Recupero utenze Centro Diurno: € 19.000=
- Entrate per credito IVA (split commerciale): € 20.000=
- Rimborso consultazioni elettorali € 12.000=, per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2027

#### **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

##### **TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

In ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è previsto l'importo di € 11.000= per il pagamento di sanzioni relative ad opere edilizie abusive.

##### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato,

dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 4.371.747,26= per l'anno 2025, € 0,00 per gli anni 2026 e 2027.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

#### ANNO 2025:

- ampliamento capienza e prevenzione incendi auditorium: € 150.000=
- messa in sicurezza torrente Riolo: € 380.000=;
- riqualificazione marciapiede e nuovo parcheggio via Isonzo: € 330.000
- contributo progetto rigenerazione urbana e ristrutturazione edilizia immobile via Gavazzeni n. 5 da destinare ai fini sociali.: € 3.500.000=
- Partecipazione nell'anno 2024 ai sottoelencati bandi PNRR:
  - ❖ PNRR - M1C1 - INV. 2.2 Sub - Digitalizzazione procedure SUE e SUAP: € 11.747,26=

#### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Nel triennio 2025-2027 non sono previsti beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 190.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148).

Per l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei permessi di costruire e relative sanzioni, si rimanda ai prospetti allegati alla presente nota integrativa.

#### **MONETIZZAZIONI**

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere

di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.  
Nel triennio 2025 - 2027 non sono previste entrate a tale titolo.

#### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

Nel triennio 2025 - 2027 non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

#### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2025-2027 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2025 risulta essere pari ad € 8.471,44=.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge (art. 204 TUEL) sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

In particolare, l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,01%.

Un ulteriore vincolo alla contrazione di indebitamento da parte degli enti locali è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: tale vincolo, tuttavia, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, così come chiarito dal MEF con la circolare n. 5/2020: il rispetto di tale vincolo è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 5 del 09/02/2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2023-2025, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2024-2025.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Ranca non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2025.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui CDDPP trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Il Comune di Ranica non ha previsto per l'anno 2025 di effettuare operazioni di rinegoziazione.

La legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 789, attraverso una modifica del comma 17 dell'articolo 3 della L. 350/2003 riduce il perimetro delle operazioni che costituiscono indebitamento, eliminando da tale perimetro le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Pertanto, anche le operazioni di cui al comma 961 della Legge di bilancio 2019 non sono considerate indebitamento (anche se vengono trattate nel presente paragrafo).

#### Anticipazioni di liquidità:

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione. Il Comune di Ranica non è stato destinatario di anticipazione di liquidità.

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede invece che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

Il comma 6-ter dell'art. 16 del DL 115/2022, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 6 del DL 215/2023, ha previsto che gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024

Il successivo comma 6-quinquies, applicabile sia agli enti in dissesto che agli enti che hanno già ricostituito il FAL nel 2021, ha inoltre previsto che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2023 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2024, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2023.

Il Comune di Ranica, non essendo stato destinatario di anticipazione di liquidità, non ha

dovuto stanziare l'importo nel titolo 4 di spesa l'importo della rate di ammortamento del FAL.

### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 (termine prorogato dall'art. 1 comma 782 della L. 197/2022) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi). Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Ranica non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 555 della legge di bilancio 2020.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2025-2027 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2025	2026	2027
FPV – parte corrente	€ 42.325	€ 42.325	€ 42.325
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2025, pari all'1,8% (fonte: Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029" (settembre 2024).

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Previsione assestata 2024	Previsione esercizio 2025	Previsione esercizio 2026	Previsione esercizio 2027
Redditi da lavoro dipendente	952.111,68	997.025,22	1.089.114,01	1.090.178,00	1.069.178,00	1.069.168,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	74.574,23	77.352,62	87.884,78	84.877,00	84.177,00	84.177,00
Acquisto di beni e servizi	2.015.720,00	2.176.541,67	2.644.377,97	2.586.840,20	2.667.230,00	2.641.624,00
Trasferimenti correnti	392.123,22	459.210,63	544.340,09	542.339,00	539.634,17	538.932,57
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	1.069,16	797,54	517,00	225,00	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.197,45	4.356,00	3.700,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Altre spese correnti	139.436,34	98.370,29	300.601,21	281.531,00	309.612,83	313.930,43
<b>TOTALE</b>	<b>3.578.232,08</b>	<b>3.813.653,97</b>	<b>4.670.535,06</b>	<b>4.590.340,20</b>	<b>4.674.182,00</b>	<b>4.652.182,00</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

Le previsioni iscritte nel bilancio 2025-2027 sono improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto della sottoscrizione avvenuta in data 16/11/2022 del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021.

Sono inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2025 ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si precisa che nel disegno di legge di bilancio 2025 è attualmente prevista la limitazione per il solo anno 2025 delle assunzioni al 75% dei risparmi prodotti dalle cessazioni 2024.

Con determinazione n. 194 R.G. del 04/04/2024 il responsabile del settore "Servizi Finanziari e Tributarî" ha determinato di costituire il fondo delle risorse decentrate di parte stabile ex art 79 CCNL funzioni locali 2019/2021 per l'anno 2024.

Con deliberazione n. 61 del 09/05/2024, la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la contrattazione integrativa 2023/2025, ha costituito il fondo delle risorse relative alla parte variabile per l'anno 2024.

In data 10/06/2024 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2024).

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2019/2021. Gli stanziamenti di bilancio prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che viene erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

Il DL n. 145 del 18/10/2023 all'art. 3 prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (IVC 2022), nel mese di dicembre 2023, è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

Il Comune di Ranica non ha provveduto ad anticipare sull'esercizio 2023 l'IVC maggiorata, e pertanto il bilancio 2025-2027 prevede tale importo sull'esercizio 2024, così come disciplinata dall'art. 1 commi da 27 a 29 della Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del Dl 80/2021).

L'art. 1 commi 825-828 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha infine previsto, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, nonché per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, di poter utilizzare le risorse di cui all'articolo 31-bis comma 5 del DL n. 152/2021 (fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni), anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione del PNRR.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Ranica non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per € 74.700,00 (2025) - € 74.700,00 (2026) - € 74.700,00 (2027);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione iscritta per € 730,00 (2025) - € 730,00 (2026) - € 730,00 (2027);
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro iscritta per € 120,00 (2025) - € 120,00 (2026) - € 120,00 (2027);

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2025-2027 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale: a tal fine è stata stanziata in bilancio la somma di € 55.175,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali diversi (perizie, consulenze ecc), con riferimento si quali si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che fino all'anno 2024 è rimasto in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 215 del 30/12/2023 fino a tutto il 31/12/2024.

Rientrano tra le spese correnti anche le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del d.lgs. n. 36 del 2023: gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

Si rileva che a partire dal 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti della Legge di bilancio 2024 (L.213/2023), è stato reintrodotta il concorso degli enti locali (esclusi gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario) alla finanza pubblica (*spending review*), determinato con apposito decreto in proporzione agli impegni di spesa corrente da rendiconto 2022 al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile, tenuto altresì conto delle risorse del PNRR assegnate.

Il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Si precisa che nell'attuale disegno di legge di bilancio per il 2025 è inoltre previsto l'obbligo di procedere con un accantonamento di parte corrente spendibile l'anno successivo in conto capitale o con riduzione di disavanzo/debito.

Tra i trasferimenti iscritti nel bilancio i più rilevanti sono:

- quota destinata al finanziamento della spending review per € 24.241 (2025) - € 16.986,17 (2026) - € 16.284,57 (2027);
- trasferimenti relativi al settore sociale per € 385.200= per l'anno 2025, € 382.700= per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- trasferimenti relativi al settore culturale per € 15.300= per l'anno 2025, € 10.300= per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- trasferimenti relativi al settore sportivo per € 24.100= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- trasferimenti per istruzione e diritto allo studio per € 39.661= per l'anno 2025, € 52.511= per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- trasferimenti al Consorzio Parco dei Colli per € 14.836= per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi è prevista in € 225,00 per il 2025, in € 0,00 per il 2026 ed in € 0,00 per il 2027 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico, come segue:

- € 4.350,00 (2025) - € 4.350,00 (2026) - € 4.350,00 (2027);

### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

**Fondo di riserva:** il fondo di riserva è iscritto per € 14.000,00 nel 2025, per € 15.956,83 nel 2026

e per € 19.774,83 nel 2027 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 6.885,51.

**Fondo di riserva di cassa:** con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 18.280,17.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare, la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione: il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel

seguinte modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di CAPITOLO

2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media calcolata secondo una delle seguenti modalità:
  - a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
  - b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
  - c) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale (completamento a cento della percentuale di cui al punto 2) che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

E' sempre fatta salva la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, secondo la seguente formula (eventualmente ponderata):

**incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)**

---

**accertamenti esercizio (X)**

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Ranica non ha adottato tale facoltà.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap. spesa	%	stanziamento entrata 2025	da stanziare al fondo 2025	stanziamento entrata 2026	da stanziare al fondo 2026	stanziamento entrata 2027	da stanziare al fondo 2027
Rercupero /IMU	1036/2	1898	43,00	25.000	9.030,00	25.000	9.030,00	25.000,00	9.030,00
TARI	1520/1	1898	7,05	500.000	35.275,00	505.000	35.775,00	510.000,00	36.275,00
Sanzioni C.d.S	3060/1 3060/2	1898	37,00	80.000	29.600,00	80.000	29.600,00	80.000,00	29.600,00
Canoni locazione	3345	1898	13,00	19.500	2.535,00	19.500	2.535,00	19.500	2.535,00
Spese condominiali	3800	1898	13,00	12.000	1.560,00	12.000	1.560,00	12.000	1.560,00
					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
<b>TOTALE</b>					<b>78.000,00</b>		<b>78.500,00</b>		<b>79.000,00</b>

### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere aumentati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG e n. 95/2024) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range

oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

L'importo dell'avanzo di amministrazione 2023 accantonato al fondo rischi per spese legali ammonta a € 30.000= per il pagamento di eventuali potenziali oneri derivanti da sentenze.

Ai fini della verifica della congruità dello stanziamento alla missione 20 del Fondo rischi contenzioso, è stato predisposto un elenco dei giudizi in corso. Dalla dichiarazione del responsabile del settore Gestione del Territorio e sue Risorse si evince che la somma stanziata nel fondo rischi per contenzioso, pari a € 30.000= è congrua (protocollo n. 13.245 del 11/11/2024).

### **IVA a debito**

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Ranica.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

- Impianti sportivi;
- Mensa scolastica (parte residuale) e pasti a domicilio;
- Servizi per la prima infanzia;
- Illuminazione votiva del cimitero;
- Proventi derivanti dalla concessione del metano;
- Proventi derivanti dall'uso dei locali comunali;
- Proventi derivanti dai servizi delle attività del servizio biblioteca (fotocopie, vendita libri, ecc.);
- Impianti fotovoltaici: proventi derivanti dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato.

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2023 è stata trasmessa entro il termine di legge (20 marzo 2024).

### **Fondo aumenti contrattuali**

Trattasi di voce destinata ad accogliere le somme annue necessarie ad erogare ai dipendenti gli arretrati degli stipendi a seguito della sottoscrizione del contratto nazionale. Le somme accantonate non vengono impegnate e confluiscono nel risultato di amministrazione.

Con riferimento al personale dirigente, l'ultimo contratto nazionale, stipulato in data 16/07/2024 si riferisce al triennio 2019-2021: pertanto nel fondo in questione è accantonata ogni anno la somma per l'erogazione degli arretrati maturati per ciascuno degli anni 2025-2027, riferiti sia al triennio 2022-2024 che al triennio 2025-2027, al netto dell'IVC, che verrà riassorbita (3,78% al monte salari 2018 dei dirigenti desunto dal relativo conto annuale del personale, rivalutato del 3,48%).

Per il personale dipendente l'ultimo CCNL, sottoscritto in data 16/11/2022, si riferisce al triennio 2019-2021, ma nelle leggi di bilancio non sono state previste le percentuali per calcolare il fondo rinnovi contrattuali: è pertanto stata iscritta l'IVC (0,5% dello stipendio tabellare in godimento) sui capitoli del macroaggregato 01.

Si recisa che l'attuale disegno di legge di bilancio per il 2025 prevede un aumento fino al 6% per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 (con uno 0,22% in più rispetto a quanto già accantonato) ed un +2% per la tornata contrattuale 2025-2027: tali percentuali dovranno

essere recepite in sede di contrattazione nazionale.

In ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è previsto l'importo di € 25.000= per miglioramenti contrattuali del personale.

Inoltre, nell'avanzo di amministrazione accantonato risulta ad oggi disponibile, per le suddette finalità, l'importo di € 45.205,00=.

### **Fondo perdite società partecipate**

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Le società partecipate dal Comune non presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 e/o all'art. 2482-ter del codice civile e, pertanto, non si è reso necessario alcun accantonamento per copertura perdite.

### **Fondo garanzia debiti commerciali**

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre, si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023 può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Poiché il Comune di Ranica non ha debiti commerciali scaduti e non pagati e, comunque, i termini di pagamento delle fatture sono rispettate (30 giorni dalla ricezione della fattura), non si rende necessario l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Previsione assestata 2024	Previsione esercizio 2025	Previsione esercizio 2026	Previsione esercizio 2027
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700.373,23	2.466.883,59	8.239.205,43	4.542.947,26	171.200,00	171.200,00
Contributi agli investimenti	7.420,21	14.688,80	28.863,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE</b>	<b>707793,44</b>	<b>2481572,39</b>	<b>8268869,03</b>	<b>4553747,26</b>	<b>182000</b>	<b>182000</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Si precisa che il principio contabile della contabilità finanziaria, recentemente modificato dal DM 10/10/2024, ha previsto affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, la necessità che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

Si ricorda inoltre che l'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.**

Le spese in conto capitale si riassumono nei prospetti riportati alla fine del presente paragrafo, dove vengono indicate le relative modalità di finanziamento. Per la realizzazione delle stesse non vengono contratti mutui.

\*\*\*\*\*

**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è stanziato l'importo di € 10.000= così dettagliato:

Descrizione	2025	2026	2027
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Infanzia	1.000	1.000	1.000
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. primaria	1.000	1.000	1.000
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Secondaria di 1° grado	1.000	1.000	1.000
Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	7.000	7.000	7.000

**ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE**

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono anche le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è stanziato l'importo di € 800,00=.

**BILANCIO 2025-2027 - SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2025 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE			RISORSE									
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Risore correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	FPV	Contributo c/c capitale Stato - Regioni ni altri enti	Risorse concessioni sanzioni edilizie	Risorse sanzioni codice della strada	Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali	Mutui	Altre risorse	
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>												
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ristrutturazione Edilizia e Riqualificazione dell'immobile sito in via Gavazzani n°5, da adibire a "Comunità di Alloggio Sociale Anziani" (C.A.S.A.)	3.500.000				420	3.500.000					
Pr. 8 - Statistica e sistemi informatici	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	10.000					4800 /4020	10.000				
	MIC1INVES. 22 SUB INVESTIMENTO 22.3 DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE SUE E SUAP	11747,26					11747,26					
	Acquisto Hardware per servizi comunali	1000						1000				
	Acquisto software per servizi comunali											
Pr. 11- Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria Municipio	7.000					4800	7.000				
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>						0			0		0	
	Manut. Straord. Sc. Infanzia	4.200					4800	4.200	0		0	
	Acquisto mobili e arredi	7.000					488	7.000			0	
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1000						1000				
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. str. Sc. Primaria	7.000					4800	7.000				
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	1000						1000				
	Manut. str. Sc. Secondaria 1° grado	7.000					4800	7.000				
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Secondaria 1° grado	1000						1000				
Pr. 6 - servizi ausiliari all'istruzione	Manut. Str palestra scolastica	4.000					4.800	4.000				
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
Pr. 1- Tutela e valorizzazione Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	7.000					4800	7.000				
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000				0	4800	8.000	0		0	
	<b>auditium</b>	<b>150.000</b>				<b>4411</b>	<b>150.000</b>					
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e</b>												
Pr. 1- Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	4.000					4800	4.000				
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
Pr. 1- Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	19.000					4800	19.000				
	Rimborso OO.UU a famiglie	300					4800	300				
	Rimborso OO.UU a imprese	500					4800	500				
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	6.000					4800	6.000				
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
Pr. 4 - Servizio Idrico integrato	<b>Messa in sicurezza torrente Riolo</b>	<b>380.000</b>				<b>4259</b>	<b>380.000</b>					
Pr. 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Parco Camozzi: intervento straordinario beni immobili per valorizzazione patrimoni materiali e immateriali del territorio											
	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000					4800	6.000				
Pr. 8 qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Rilevatore qualità dell'aria	6.000					4800	6.000				
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
Pr. 5 -Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	17.000					4800	17.000				
	Manut. Straordinaria strade	3.000					4800	3.000	3060	8.000	4036	
	Acquisto segnaletica verticale	1000							3060	1000		
	Messa in sicurezza strada del colle e Via Vespucci	3.000					4800	3.000				
	<b>Riqualificazione marciapiedi e nuovo parcheggio Via Isonzo</b>	<b>330.000</b>					<b>330.000</b>					
	Manut. Straord illuminazione pubblica	11000					4800	11000				
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
Pr. 1- interventi per infanzia e minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	20.000					4800	20.000				
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000					4800	8.000				
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiterile	Manut str cimitero	2.000					4800	2.000				
<b>TOTALI</b>		<b>4.553.747,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.371.747</b>	<b>171.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
							<b>4.553.747,26</b>					

**BILANCIO 2025-2027- SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2026 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE			RISORSE									
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Risore correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	FPV	Contributo c/c capitale Stato - Regioni altri enti	Risorse concessioni sanzioni edilizie	Risorse sanzioni codice della strada	Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali	Mutui	Altre risorse	
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>												
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	10.000					4800 /4020	10.000				
Pr. 8 - Statistica e sistemi informatici	Acquisto Hardware per servizi comunali	1000						1000				
	Acquisto software per servizi comunali											
Pr. 11 - Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria M municipio	7.000					4800	7.000				
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>												
	Manut. Straord. Sc. Infanzia	4.200				0	4800	4.200	0		0	
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1000						1000			0	
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. straord. Sc. Primaria	7.000					4800	7.000				
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	1000						1000				
	Manut. straord. Sc. Secondaria 1 grado	7.000					4800	7.000				
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Secondaria 1 grado	1000						1000				
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
Pr. 1 - Tutela e valorizzazione Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	7.000					4800	7.000				
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000				0	4800	8.000	0	0	0	
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e</b>												
Pr. 1 - Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	4.000					4800	4.000				
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
Pr. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	9.000					4800	9.000				
	Rimborso OO.UU a famiglie	300					4800	300				
	Rimborso OO.UU a imprese	500					4800	500				
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	6.600					4800	6.600				
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
Pr. 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Parco Camozzi: intervento straordinario beni immobili per valorizzazione patrimoni materiali e immateriali del territorio											
	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000					4800	6.000				
Pr. 8 qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Rilevatore qualità dell'aria	6.000					4800	6.000				
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
Pr. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	38.400					4800	38.400				
	Manut. Straordinaria strade	3.000					4800	3.000	3060	8.000		
	Acquisto segnaletica verticale	1000							3060	1000	4036	
	Manut. Straord illuminazione pubblica	5.000					4800	5.000			2.000	
<b>Missione 11 - soccorso civile</b>												
Pr. 1 - sistema di protezione civile	acq. Attrezzature gruppo protezione civile	3.000					4800	3.000				
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
Pr. 1 - interventi per infanzia e minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	2.000					4800	2.000				
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000					4800	8.000				
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiterile	Manut str cimitero	5.000					4800	5.000				
<b>TOTALI</b>		<b>182.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
							<b>182.000,00</b>					

**BILANCIO 2025-2027- SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2027 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE			RISORSE									
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Risore correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	FPV	Contributo c/c capitale Stato - Regioni altri enti	Risorse concessioni sanzioni edilizie	Risorse sanzioni codice della strada	Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali	Mutui	Altre risorse	
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>												
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	10.000					4800 /4020	10.000				
Pr. 8 - Statistica e sistemi informatici	Acquisto Hardware per servizi comunali	1000						1000				
	Acquisto software per servizi comunali											
Pr. 11 - Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria Municipio	7.000					4800	7.000				
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>												
	Manut. Straord. Sc. Infanzia	4.200				0	4800	4.200	0	0	0	
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1000						1000				
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. straord. Sc. Primaria	7.000					4800	7.000				
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	1000						1000				
	Manut. straord. Sc. Secondaria 1 grado	7.000					4800	7.000				
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Secondaria 1 grado	1000						1000				
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
Pr. 1 - Tutela e valorizzazione Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	7.000					4800	7.000				
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000				0	4800	8.000	0	0	0	
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e</b>												
Pr. 1 - Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	4.000					4800	4.000				
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
Pr. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	19.000					4800	19.000				
	Rimborso OO.UU a famiglie	300					4800	300				
	Rimborso OO.UU a imprese	500					4800	500				
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	6.600					4800	6.600				
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
Pr. 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Parco Camozzi: intervento straordinario beni immobili per valorizzazione patrimoni materiali e immateriali del territorio											
	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000					4800	6.000				
Pr. 8 qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Rilevatore qualità dell'aria	6.000					4800	6.000				
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
Pr. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	68.400					4800	68.400				
	Manut. Straordinaria strade	13.000					4800	3.000	3060	8.000		
	Acquisto segnaletica verticale	1000							3060	1000	4036	
	Manut. Straord illuminazione pubblica	5.000					4800	5.000			2.000	
<b>Missione 11 - soccorso civile</b>												
Pr. 1 - sistema di protezione civile	acq. Attrezzature gruppo protezione civile	3.000					4800	3.000				
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
Pr. 1 - interventi per infanzia e minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	2.000					4800	2.000				
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000					4800	8.000				
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiterile	Manut str cimitero	5.000					4800	5.000				
<b>TOTALI</b>		<b>212.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
							<b>212.000,00</b>					

**Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI**

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2025 risulta essere pari ad € 8.472= per il 2025 ed € 0,00 per gli anni 2026 e 2027.

**TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso superiore a 150.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2025	2026	2027
FPV – parte corrente	€ 42.325	€ 42.325	€ 42.325
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### **ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 33.000=);
- condoni (previsti in parte corrente): €0,00;
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00=;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 0,00=;
- accensioni di prestiti € 0,00=;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi

“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: € 4.371.747,26= per l’anno 2025 ed € 0,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00= nella parte corrente),
- gli eventi calamitosi, previsti per € 0,00=,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00=),
- gli investimenti diretti, finanziati da contributi, previsti per € 4.371.747,26= per l’anno 2025 ed € 0,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- i contributi agli investimenti, previsti per € 0,00=.

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	INDIRIZZO SITO INTERNET
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263%	<a href="http://www.ssvalseriana.org/">http://www.ssvalseriana.org/</a>
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57%	<a href="http://www.uniacque.bg.it/">http://www.uniacque.bg.it/</a>
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28%	<a href="http://serioserviziambientali.it/">http://serioserviziambientali.it/</a>
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA : 03534380161) <i>(in liquidazione)</i>	3,28%	<a href="http://www.comune.leffe.bg.it/">http://www.comune.leffe.bg.it/</a> (Sezione Consorzio territorio e Ambiente SPA - Trasparenza)

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

L'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) 775 ha disposto in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, che gli enti locali possano approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Il DM 2/08/2022 ha modificato il prospetto del risultato presunto di amministrazione,

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Ranica esso ammonta complessivamente ad €: 1.526.229,05, così suddiviso:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024</b>	<b>1.739.055,40</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024</b>	<b>431.987,46</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	7.682.262,44
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	8.023.055,33
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	4.274,10
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	180.523,38
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	13.158,34
<b>=</b>	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025</b>	<b>2.019.657,59</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	1.695.343,58
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	2.146.447,12
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	42.325,00
<b>=</b>	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	<b>1.526.229,05</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	507.998,43
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	30.000,00
Altri accantonamenti	57.540,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>595.538,43</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	53.512,42
Vincoli derivanti da trasferimenti	59.432,62
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>112.945,04</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	215.542,81
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>215.542,81</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>602.202,77</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	
<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 previsto nel bilancio:</b>	
<b>Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)</b>	0,00
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	0,00
<b>Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)</b>	0,00
<b>Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)</b>	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

Il Comune di Ranica non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2025 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti: pertanto non è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

\*\*\*\*\*

## ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

### EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.